



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE SICILIANA
PEARS 2030

CONSULTAZIONE PUBBLICA

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE

ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell'art. 14 del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

PREMESSA

A seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/1/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità è chiamato a corredare la proposta di *“Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030”* (di seguito PEARS 2030) della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “VAS”). L’Assessorato ha redatto la Proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale con lo scopo di rendere efficace la fase di consultazione pubblica, affinché chiunque possa prendere visione dei documenti e abbia l’opportunità di esprimersi presentando le proprie osservazioni e fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi attraverso il presente “questionario di consultazione”. A tal fine si precisa che il questionario di consultazione dovrà pervenire in formato cartaceo e digitale presso le sedi di seguito indicate:

DATI DEL SOGGETTO	
COGNOME	
NOME	
ENTE DI APPARTENENZA	Elettricità Futura
POSIZIONE	
SEDE	Piazza Alessandria, 24 - 00198 Roma e Via G.B. Pergolesi, 27 - 20124 Milano
TEL/FAX	06.8537281
E-MAIL	segreteria@elettricitafutura.it
DATA	15/09/2020

1. Siete a conoscenza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, con ss.mm.ii. e della sua attuazione, specie per quanto riguarda la **PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA?**
- | | |
|-------------------------------------|----|
| Si | No |
| <input checked="" type="checkbox"/> | |

Note:

2. I capitoli 2-3-4 della Proposta di Piano descrivono **IL CONTESTO DELLE STRATEGIE, L’OFFERTA ENERGETICA REGIONALE E LA RETE ELETTRICA.** Tale descrizione appare chiara ed esaustiva? In caso negativo si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.
- | | |
|----|-------------------------------------|
| Si | No |
| | <input checked="" type="checkbox"/> |

Note:

In merito al **Capitolo 2 “Il contesto delle strategie”**, per quanto riguarda la presentazione del contesto europeo, segnaliamo l’opportunità di integrare le informazioni presentate con gli opportuni riferimenti che ripercorrono l’impegno sempre più forte dell’Europa sul tema dell’abbattimento delle emissioni e a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili, ricordando in particolare l’ultima comunicazione Green Deal Europeo.

Al **Paragrafo 2.1.1** relativo alla efficienza energetica, è bene evidenziare che la riduzione dei consumi energetici può avvenire non solo tramite interventi legati all’“economia circolare” ma anche attraverso validi interventi di efficienza energetica atti a ridurre il consumo e incentivare un uso razionale dell’energia elettrica. Inoltre, la definizione “economia circolare” appare altresì eccessivamente generica, prevedendo al suo interno una molteplicità di tipologie di interventi. Suggeriamo di indicare l’importanza di interventi atti a rendere il settore industriale un consumatore di energia rinnovabile attraverso: contratti PPA, installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o CAR ecc.

Al **Paragrafo 2.1.3** dedicato al fotovoltaico segnaliamo che per rendere ancora più efficiente l’uso di questa tecnologia su cui il nostro Paese ha maggiormente puntato nel PNIEC, e certamente tra quelle per cui la Sicilia appare maggiormente vocata, essenziale sarà promuovere l’installazione di sistemi di accumulo in accoppiamento - non solo nel settore domestico, ma per tutti i settori - al fine di massimizzare la producibilità ed efficienza di ogni impianto. In quest’ottica suggeriamo di tenere in considerazione quanto disposto dal nuovo DL Semplificazioni 2020 al fine di garantire la massima semplificazione e accelerazione della diffusione proprio dei sistemi di accumulo.

Al **Paragrafo 2.1.6** dedicato all’industria segnaliamo che l’impossibilità per alcuni settori industriali di ridurre la propria intensità energetica dovrebbe altresì spingere le industrie ad un approvvigionamento di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante contratti PPA di lungo periodo.

Al **Paragrafo 2.3.1** dedicato alle fonti rinnovabili segnaliamo che la priorità ad interventi i repowering o revamping degli impianti a fonte rinnovabile non deve in ogni caso precludere in toto l’utilizzo di aree di suolo non industriali (quali le aree agricole) per nuovi impianti, dal momento che l’attuale quadro normativo assicura lo sviluppo del settore fotovoltaico nell’assoluto rispetto del territorio e del paesaggio e che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC al 2030 per le fonti rinnovabili, sarà necessario favorire la realizzazione anche di impianti a terra su aree agricole. Sarebbe in particolare opportuno prevedere la possibilità di valorizzare a fini energetici terreni agricoli inculti che non sono adibiti all’esercizio delle attività previste dagli imprenditori agricoli dall’articolo 2135 del codice civile. Suggeriamo inoltre la strutturazione di un sistema premiante l’utilizzo delle aree industriali o ex cave che possa renderne l’utilizzo economicamente valido tanto quanto quello dei terreni agricoli.

Al **Paragrafo 2.3.1**, dedicato alle fonti rinnovabili elettriche, tra gli interventi proposti non andrebbe tralasciata la semplificazione dell’iter autorizzativo per l’installazione di nuovi impianti, senza disparità di applicazione delle procedure tra Regioni, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Inoltre, pur apprezzando l’attenzione del Piano nei confronti della **generazione distribuita e dell’autoconsumo**, segnaliamo al contempo l’esigenza che su tale tema il Piano proponga misure concrete per agevolare la diffusione di tali sistemi. Suggeriamo in tal senso l’adozione di interventi volti a snellire e uniformare i processi autorizzativi a favore di sistemi di generazione distribuita alimentati da FER e/o CAR, in caso di nuova costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e delle relative opere/infrastrutture di connessione necessarie, introducendo disposizioni certe, stabili e non retroattive, così da rafforzare la propensione agli investimenti nel settore da parte degli operatori.

Dal punto di vista della **Ricerca e innovazione**, con lo scopo di ridurre il *total cost of ownership* per gli utilizzatori di veicoli elettrici, andrebbero supportate attività di ricerca, sviluppo e test di metodologie innovative e sostenibili per il riutilizzo delle batterie veicolari a fine vita del veicolo (applicazioni “*second life*”) o per il recupero e il riciclo dei materiali

strategici (terre rare e metalli preziosi) presenti al loro interno. Occorre cogliere ogni opportunità di sviluppo condiviso con il territorio favorendo una filiera specifica per questo importante ambito di crescita per la regione e per tutto il Paese.

In merito al **Capitolo 3**, “*L’ offerta energetica regionale*”, segnaliamo che i dati riportati, valori di installato e produzione (riferiti al 2017) - oltre a valori del prezzo di mercato dell’energia (riferiti agli anni 2016-2018) potrebbero essere aggiornati.

Al Paragrafo 3.7 dedicato agli iter Autorizzativi in vigore per impianti FER segnaliamo che sarebbe utile evidenziare le criticità che ad oggi permangono, con particolare riferimento alle procedure da applicare agli interventi su impianti esistenti da classificare come modifiche non sostanziali che possano essere autorizzati con semplice comunicazione, o in riferimento al fatto che spesso non si verifica un sufficiente coordinamento dei procedimenti autorizzativi con quelli di verifica d’impatto ambientale.

Per quanto riguarda la presentazione della normativa di riferimento a livello nazionale suggeriamo di integrare le informazioni presentate nel **Capitolo 4** con gli opportuni riferimenti alla disciplina dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 che disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al momento si accenna solo all’interno della nota a pie pagina n.22, anche alla luce delle recentissime modifiche di cui al DL semplificazioni 2020.

- | | | |
|--|----|----|
| | Si | No |
|--|----|----|
3. Il Capitolo 5 della Proposta di Piano rappresenta GLI SCENARI AL 2030 E NUOVI OBIETTIVI REGIONALI. Ritenete la descrizione chiara ed esaustiva? In caso negativo si invita a fornire integrazioni ritenute utili
- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X |
|--------------------------|---------------------------------------|

Note:

Il settore elettrico sarà chiamato ad assumere un ruolo cruciale nel completamento della transizione già in atto e nella decarbonizzazione, non solo del comparto energetico, ma dell’intero sistema economico italiano ed europeo.

Affinché gli obiettivi al 2030 possano essere traguardati in maniera efficace, riteniamo sia necessario promuovere uno sviluppo coordinato delle FER, mediante l’apporto sia di tecnologie mature che a carattere innovativo, sia di piccola scala che utility scale, garantendo il raggiungimento di un mix produttivo equilibrato.

Riteniamo positivo che, proprio in tal senso, la Proposta di Piano nel **Paragrafo 5.1** auspichi uno sviluppo di tutte le fonti e, pur tenendo in considerazione esigenze e peculiarità paesaggistico-ambientali ed enfatizzando in special modo il ruolo del fotovoltaico e dell’eolico, tenga conto, seppur in maniera minore, anche della geotermia, delle biomasse, del biometano e del solare termodinamico.

Segnaliamo inoltre, che sebbene spesso nel documento si faccia riferimento all’opportunità di sviluppo del pompaggio, appare del tutto trascurato il settore idroelettrico, per cui sono previsti limitatissimi margini di sviluppo. In particolare, segnaliamo che, sebbene il potenziale del nuovo idroelettrico sia solo residuale, un’attenta gestione del parco impianti esistente, con interventi di revamping, potrebbe portare ad un incremento di producibilità a parità di aree impegnate e senza consumo di nuovo suolo, contribuendo inoltre ad una migliore performance ambientale degli impianti. Tale opportunità, che potrebbe essere facilmente promossa mediante adozione di forme di semplificazione e snellimento delle procedure autorizzative su impianti esistenti, non dovrebbe essere trascurata.

Più in dettaglio, sulle linee guida per la nuova pianificazione segnaliamo che seppur sia condivisibile il principio di salvaguardia del territorio e di tutela della “pubblica utilità” del territorio siciliano, ricordiamo che non possono essere imposte deroghe regionali a normative nazionali, stante gli obiettivi energetici nazionali e gli impegni assunti dall’intero Paese nel contesto nazionale ed internazionale. Suggeriamo, pertanto, l’eliminazione del periodo *“La “pubblica utilità” del territorio e dei patrimoni ad esso connessi, in relazione alla sopravvivenza e allo sviluppo locali, presentata nel comma 7 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 (Autorizzazione degli impianti a FER), è da ritenere preminente rispetto ad una generica pubblica utilità energetica al cui soddisfacimento si può provvedere sulla base della varia distribuzione territoriale delle diverse fonti e della possibilità di ibridazione, dimensionamento e allocazione finale degli impianti. A tale preminenza riconduce anche il comma 3 dell’art. 4 del D. Lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva 2009/28/UE sulle fonti rinnovabili.”*

In merito alle linee di indirizzo per la realizzazione dei nuovi impianti, necessari ai fini del conseguimento dei target al 2030 segnaliamo inoltre che:

- l’istituzione di una sorta di gerarchia tra le aree per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile ed opere (“aree attrattive”/terreni agricoli degradati/altri siti) non appare conforme alla normativa nazionale e quindi ne suggeriamo lo stralcio
- l’eventuale rilascio del Titolo autorizzativo subordinato al mantenimento di un livello minimo di *performance* non può essere determinato sulla base di normative regionali perché verrebbero a crearsi disparità di trattamento all’interno del territorio nazionale. In ogni caso, segnaliamo che è molto difficile individuare i criteri in base ai quali valutare la performance non idonea in considerazione della non programmabilità delle fonti rinnovabili. Segnaliamo una criticità intrinseca in questa previsione, che in contraddizione con il principio di semplificazione che il Piano intende perseguire, rischia di rendere il processo per ottenere l’autorizzazione più lungo. Segnaliamo inoltre che non è ben chiaro sulla base di quale riferimento “standard” il GSE parametri i livelli minimi di performance, tenendo conto che a scala locale e in periodi particolari, il numero di ore di funzionamento degli impianti può essere influenzato da fattori legati non solo alla presenza della risorsa o alle politiche gestionali degli impianti, ma anche da fattori esogeni non controllabili dagli operatori. A titolo di esempio, citando alcuni casi di attualità: modulazioni di produzione di energia legate ad esigenze di rete, come gli ordini di distacco di Terna o gli ordini di dispacciamento, esigenze legate a dinamiche di mercato quali partecipazione degli impianti a mercati secondari dei servizi, oppure mancate produzioni legate ad eventi metereologici estremi, come le disconnectioni degli impianti e/o delle reti per danni derivanti da alluvioni o, nel caso di impianti idroelettrici con invaso, minore produzione conseguente ad ordini di rilascio dell’acqua per la gestione di eventi siccitosi.
- L’installazione di nuovi impianti dovrebbe certamente avvenire in sinergia con lo sviluppo della rete elettrica come individuato dalle linee di indirizzo. Segnaliamo, tuttavia, che l’attività di installazione/costruzione e lo sviluppo della rete sono in capo ad operatori diversi, per cui legare indissolubilmente l’operatività di impresa a tale aspetto non appare corretto.

In merito a quanto contenuto al **Paragrafo 5.6.1** dedicato al Fotovoltaico, riteniamo opportuno che la Regione effettui un’ulteriore verifica tecnica sul fatto che gli interventi proposti di revamping e repowering siano sufficienti all’incremento di 300 MW rispetto alla potenza attualmente in esercizio.

Inoltre, segnaliamo che per quanto riguarda gli obiettivi del fotovoltaico, l'inadeguatezza della suddivisione dei MW tra sviluppo su tetto e utility Scale. L'Italia, attraverso il suo Piano Integrato per l'Energia e il Clima, ha definito per il 2030 obiettivi molto importanti per la fonte solare fotovoltaica, prevedendo l'installazione di oltre 32 milioni di kW di potenza aggiuntiva rispetto alla situazione attuale dei quali, secondo le stime degli organi tecnici dei competenti Ministeri, massimo un terzo potrà essere realizzato sui tetti.

Inoltre, un recente studio del Politecnico di Milano dimostra che il solo utilizzo di aree dismesse o tetti di edifici non sarebbe sufficiente per raggiungere l'obiettivo dei 30 GW. Tale studio ha analizzato in particolare le aree dismesse a disposizione nel nostro Paese - che si possono stimare tra i 3.800 e i 4.000 km² - rilevando che solo una piccola parte di esse - tra 140 e 210 km² - può ospitare l'installazione di impianti fotovoltaici utility scale. Le aree idonee consentirebbero l'installazione di soli 5,3-8,4 GW. Quindi, per conseguire l'obiettivo dei 30 GW occorre utilizzare anche una porzione di aree agricole non utilizzate. Nello studio è illustrato come, considerando uno sfruttamento del suolo del fotovoltaico di 50 MW/km², per garantire la totalità dell'installazione fotovoltaica prevista al 2030 servirebbe una superficie di 340-490 km², quindi solo il 3-4% di tutte le SANU (superficie agricole non utilizzate). Pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC al 2030 per le fonti rinnovabili, sarà necessario favorire la realizzazione anche di impianti fotovoltaici di a terra su aree agricole.

Di conseguenza, la ripartizione stimata delle nuove installazioni di FV proposta dal PEARS che prevede una suddivisione tra sviluppo di impianti a terra (1.100 MW) e tra impianti di autoconsumo sui tetti (1.220 MW) risulta di difficile realizzazione e di conseguenza inadeguata rispetto agli obiettivi proposti a livello nazionale.

Segnaliamo inoltre la necessità di uniformare la definizione di terreni agricoli degradati. Infatti, all'interno del **Paragrafo 5.6.1**, i terreni agricoli degradati vengono definiti come "non produttivi", mentre nel **Paragrafo 6.1.3**, parlando dei terreni agricoli del Demanio oggetto di bandi per lo sviluppo di FV, si fa riferimento ai terreni degradati intendendoli come tutti quelli esclusi dalla certificazione DOP e IGP. A tal proposito, suggeriamo di uniformarsi alla normativa regionale precedente, in particolare all' art. 9 del Titolo I del decreto presidenziale 10/10/2017 che, nell'ambito di definizione delle aree idonee allo sviluppo di impianti eolici, definisce chiaramente la differenza tra *"aree di pregio agricolo"* (DOP, DOCG, DOC, IGP, biologiche...) e aree non di pregio e quindi vocate allo sviluppo energetico.

Al **Paragrafo 5.6.2** dedicato all'eolico, relativamente al revamping e repowering degli impianti viene riportato che *"Attualmente si registrano 64 impianti per 1.383 MW installati entro l'anno 2010. Si ritiene plausibile che tali impianti entro il 2030 arriveranno al termine della loro vita utile"* e considerati gli impianti ricadenti in aree soggette a vincoli paesaggistici per i quali si dovrà procedere alla dismissione *"Si riscontrano 14 impianti da dismettere entro il 2030"*. Con riferimento a tale previsione, in considerazione del fatto che alcuni dei suddetti impianti eolici potrebbero avere una vita utile e fornire il proprio contributo alla produzione di energia rinnovabile anche successivamente al 2030, suggeriamo di modificare l'inciso *"da dismettere entro il 2030"* con *"da continuare ad esercire in perfetta sicurezza ed efficienza secondo i criteri della norma vigente e dismettere a seguito del fine vita dell'impianto"*.

In generale, in riferimento ai possibili interventi di repowering degli impianti eolici esistenti, segnaliamo che la stima prevista, pur essendo possibile sotto un profilo tecnologico, potrebbe rivelarsi estremamente complessa da realizzare sotto un profilo autorizzativo/giuridico e vincolistico. Consigliamo pertanto di effettuare valutazioni più dettagliate sulle stime di repowering, eventualmente prevedendo un aumento degli obiettivi riservati all'installazione di nuovi impianti. Lo sviluppo di impianti green field, consente infatti di studiare gli aspetti vincolistici contingenti ad ogni impianto e di adattare la progettazione a seconda delle peculiarità del territorio senza essere costretti da una geografia già definita come nel caso del repowering di impianti esistenti.

4. Il Capitolo 6 della Proposta di Piano descrive LE AZIONI DA SVILUPPARE AL 2030. Ritenete tale descrizione chiara ed esaustiva? In caso negativo si invita a fornire le integrazioni ritenute utili

Si	No
	X

Note:

In merito al **Capitolo 6** relativo alle azioni da sviluppare al 2030 segnaliamo che uno degli aspetti certamente più innovativi introdotti nel PEARS è legato alla volontà di semplificare i procedimenti autorizzativi attraverso l'introduzione di un processo di pre-autorizzazione per impianti fotovoltaici in "aree attrattive" (es. dismesse e delle aree agricole degradate) o la mappatura dei siti ad "alto potenziale FER". Ciononostante, è bene sottolineare che tali aree non dovranno ovviamente essere intese come le uniche dove possano essere realizzati nuovi impianti, mantenendo quindi il ruolo del processo autorizzativo individuale.

Segnaliamo inoltre l'esigenza di adottare misure di semplificazione delle procedure anche per le altre fonti rinnovabili, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna.

In particolar modo, per l'eolico apprezziamo nel **Paragrafo 6.1.8** Azioni specifiche per lo sviluppo degli impianti eolici l'introduzione della nuova sezione dedicata ai nuovi impianti ("green field") e il riferimento alla volontà di superare le attuali moratorie, come ad esempio la revisione dei vincoli quali aree "no eolico", per valutarne l'adeguatezza e la coerenza con l'obiettivo di fare uso di aree dismesse e degradate.

Nel caso degli impianti idroelettrici, segnaliamo l'esigenza della definizione di un nuovo percorso autorizzativo che tenga conto del rilascio della concessione di derivazione, che contiene in sé la gestione delle concorrenze, chiarendone espressamente rapporti e relazioni con il nuovo procedimento VIA e con il PAUR, oltre che con l'Autorizzazione Unica, per impianti idroelettrici nuovi con o senza pompaggio.

Sebbene il piano enunci la volontà di introdurre una semplificazione degli iter anche a favore del revamping e del repowering, il riferimento ai soli fotovoltaico ed eolico sembra ancora una volta limitativo: tale semplificazione è infatti necessaria anche per gli impianti idroelettrici presenti sul territorio, tenendo conto del loro valore strategico nei confronti della stabilità della rete e della necessità di garantire mediante interventi di manutenzione, l'attuale contributo energetico, a consumo di suolo e risorse pressoché invariati. Il repowering deve essere visto come strumento destinato alla valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti in passato, in relazione a tutte le FER, così da consentire interventi che permettano di sfruttare nel migliore dei modi i siti più vocati, minimizzando l'impatto ambientale delle installazioni.

Sottolineiamo in particolare l'esigenza di intervenire a brevissimo termine con l'adozione delle citate misure di semplificazione per promuovere lo sviluppo FER, anche al fine di

permettere a nuovi impianti e agli interventi di rifacimento di accedere ai nuovi strumenti di incentivazione in corso di adozione.

In merito al **Paragrafo 6.1.3** Azioni per lo sviluppo di impianti fotovoltaici a terra riteniamo utile che nel secondo bullet (quello sui bandi pubblici) venga specificato che sono escluse dai bandi le aree di proprietà del Demanio ricadenti all'interno di aree produttive esistenti.

Inoltre, lo stesso paragrafo definisce rigidamente, sia in termini quantitativi che qualitativi, la natura delle compensazioni legate a grandi impianti fotovoltaici su terreni agricoli (>1 MW). Sono infatti specificate il tipo di azioni che devono essere attuate all'interno degli schemi compensativi a favore del mondo agricolo, ossia la sponsorizzazione di progetti di sviluppo di agricoltura di precisione e la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici per una potenza fino a 500 kW, e i prerequisiti necessari per i beneficiari di tali compensazioni. I beneficiari infatti devono avere determinate caratteristiche: essere un'azienda agricola operativa da due anni e non partecipata del proprietario dell'impianto FV. Uno schema compensativo così limitato e restrittivo rischia di creare squilibri e distorsioni a livello territoriale, nonché rallentamenti e complicanze allo sviluppo di rinnovabili, senza, d'altra parte, creare necessariamente un beneficio per il mondo agricolo, dato che le necessità a livello territoriale e i bisogni possono essere più eterogenei di quelli indicati dalla norma.

Non va inoltre dimenticata che la materia riguardante le compensazioni legate ad impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile è regolata a livello nazionale dall'allegato 2 del DM 10/9/2010, in cui viene specificato al punto 2 a che: *“non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente”*. Segnaliamo dunque una potenziale non conformità con la legislazione nazionale.

Affinché non si rilevi contrasto tra la norma regionale e quella nazionale, sarà necessario chiarire che *“l'importo pari 2% dell'energia immessa in rete calorizzata a prezzo zonale”* destinato alle opere compensative prescritto dal PEARS debba rientrare - e non sommarsi - all'interno del limite massimo del 3% dei proventi definito dall'allegato 2 del DM 10/9/2010. L'attuale schema prevede di “compensare” anche agricoltori i cui interessi non sono necessariamente legati all'area di intervento, senza impattare i reali stakeholders locali.

Inoltre, individuare degli imprenditori agricoli disponibili ad implementare operazioni così specifiche come quelle descritte dalla norma in un territorio geograficamente circoscritto e con le condizioni tecniche, agronomiche ed economiche adatte, può essere estremamente complesso ed essere un impedimento significativo allo sviluppo del progetto senza portare un beneficio concreto ai soggetti più interessati dalle esternalità dell'impianto FV.

Proponiamo, quindi, di creare, in primo luogo, un nuovo schema compensativo simile a quello proposto dalla Regione che però coinvolga unicamente i coltivatori dei terreni interessati. Questo consentirebbe di dirigere le compensazioni nei confronti di stakeholders direttamente coinvolti dal progetto e valorizzare, comunque, le realtà agricole. D'altro canto, si propone di creare un canale di stakeholders engagement alternativo, nel caso ad esempio i terreni non fossero coltivati, con le amministrazioni locali (che sono dei naturali rappresentanti degli interessi della società) ed eventualmente altri portatori d'interesse in modo da definire degli schemi compensativi che tocchino le necessità di una comunità più ampia, pur sempre mantenendo un'attenzione particolare alle necessità del mondo agricolo.

Al **Paragrafo 6.1.5** relativo agli Iter autorizzativi semplificati segnaliamo che per come attualmente proposta, la “Pre-autorizzazione” sembrerebbe inquadrabile come un ulteriore iter autorizzativo rispetto a quello dell'AU. Riteniamo, pertanto, opportuno che tale fase di

pre-autorizzazione sia in qualche modo integrata all'interno dell'AU stessa, con l'indicazione delle specifiche tempistiche che verrebbero adottate.

Al **Paragrafo 6.1.8** si fa riferimento ad un limite di producibilità teorica superiore ad uno specifico valore minimo, ossia ad un mantenimento di un livello minimo di performance certificato al GSE a cui sarebbe subordinato il rilascio del titolo autorizzativo.

Questa misura è finalizzata a giustificare l'impatto ambientale considerandolo al netto di un livello minimo di efficienza dell'impianto.

Condividiamo la ratio del provvedimento, ossia la tutela del territorio e dell'ambiente, ciononostante, pensiamo che possa essere controproducente ai fini per cui è stata istituita. Infatti, porre limite di ore minimo annuali, come nel caso della legislazione della regione Basilicata, può produrre delle storture e dei meccanismi che portano ad un maggiore consumo di suolo e compromissione del valore ambientale dell'area. Un limite di ore annuali crea un incentivo per lo sviluppatore a diminuire la potenza installata per aereogeneratore con la finalità di sottostare ai limiti di producibilità imposti dalla legge. Questo significa che dato che la potenza per aereogeneratore è più bassa e quindi che a livello regionale per raggiungere la stessa quota di MW installati è necessario aumentare il numero di turbine, oppure di parchi eolici e di conseguenza di cavidotti. Quindi, oltre a dei ritorni finanziari più bassi per il singolo investitore, un limite di producibilità minimo comporterebbe anche ad un utilizzo maggiore di suolo e territorio ed un impatto ambientale più significativo.

I limiti di producibilità sono già definiti dalle opportunità di ritorno e dalle logiche di mercato. Di conseguenza, un livello di producibilità imposto esternamente può comportare degli effetti negativi sia sotto un profilo di ritorno economico che di compromissione del territorio.

Al **Paragrafo 6.5**, in merito alla Mobilità Sostenibile il Piano evidenzia la necessità di superare tutti gli ostacoli normativi all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva "DAFI". Anche la Regione Sicilia, per quanto di sua competenza, dovrebbe impegnarsi per raggiungere l'obiettivo di almeno il 10% dei nuovi posti auto attrezzati per la ricarica elettrica in edifici non residenziali. Sulla scia del D.Lgs. del 16 dicembre 2016 n. 257, in particolare l'art.15, che ha introdotto obblighi per consentire la ricarica dei veicoli elettrici negli immobili di futura costruzione siano essi residenziali o meno, si dovrebbe promuovere l'estensione della fruibilità di tali servizi anche agli edifici esistenti. A tal fine potrebbero essere poste in campo opportune azioni di incoraggiamento e supporto da parte delle amministrazioni comunali, anche attraverso agevolazioni nella fiscalità locale e/o prevedendo lo scomputo d'oneri di urbanizzazione per l'installazione di sistemi di ricarica. Apprezziamo l'intento di sostenere l'implementazione e l'attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. Riteniamo inoltre necessario che il PEAR tenga conto anche di quanto previsto in tema di mobilità sostenibile, ed elettrica in particolare, dal Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, adottato dalla Regione Sicilia nel 2017. Un esempio di buone pratiche in tema di mobilità sostenibile non può prescindere dalla graduale introduzione di veicoli e mezzi elettrici nelle stesse flotte comunali, nelle società interne, controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione, come indicato nell'art.18 comma 10 del D.Lgs. del 16/12/2016 n. 257. Il Piano potrebbe inoltre favorire interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e di nuova costruzione.

Si No

5. I capitoli 7-8 della Proposta di Piano descrivono LE RICADUTE ECONOMICHE E OCCUPAZIONALI DELLO SVILUPPO DELLE FER AL 2030 E IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI. Ritenete tali indicazioni esaustive? In caso negativo si invita a fornire le integrazioni ritenute utili

X	
---	--

Note:

Apprezziamo lo sforzo fatto da regione per completare il quadro del PEAR mediante l'introduzione di un'analisi degli impatti in termini di investimenti, benefici economici, occupazionali, di PIL e VA incrementali derivanti dalle azioni previste, come da nostre precedenti osservazioni del 10/02/2019. Tali valutazioni consentono di quantificare, oltre che qualificare, le opportunità /che uno sviluppo del settore energetico e le relative riacadute, sia a livello regionale che a livello locale migliorando il rapporto con i territori interessati dagli insediamenti energetici e la consapevolezza delle comunità coinvolte.

6. I capitoli 2-3 del Rapporto Ambientale rappresentano le CARATTERISTICHE, gli OBIETTIVI e il QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO. Ritenete tali indicatori esaustivi? In caso negativo si invita a fornire le integrazioni ritenute utili.

Si	No
X	

Note:

7. I capitoli 4-5 del Rapporto Ambientale effettuano l'ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE, l'ANALISI DI COERENZA E l'ANALISI DI INCIDENZA. Ritenete tali indicatori esaustivi? In caso negativo si invita a fornire le integrazioni ritenute utili

Si	No
	X

Note:

Nel **Paragrafo 4.2.1** Livello di emissioni CO2 del Rapporto Ambientale, segnaliamo che la centrale di San Filippo del Mela è citata come di proprietà Edipower, dovrebbe essere aggiornato con A2A Energiefuture e accanto alla frase *“riconversione per la produzione di energia elettrica da gas naturale”* dovrebbe essere aggiunta una Nota (13) che rimandi alla relativa documentazione di tale riconversione (<https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7291/10550?Testo=&RaggruppamentoID=7#form-cercaDocumentazione>).

8. I capitoli 6-7-8 del Rapporto Ambientale descrivono le MISURE DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CLIMATICO, la COSTRUZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE e il MONITORAGGIO. Ritenete tali indicatori esaustivi? In caso negativo si invita a fornire le integrazioni ritenute utili

Si	No
X	

Note:

Ulteriori Osservazioni ed eventuali suggerimenti/proposte:

Il contenuto di alcuni degli allegati della Proposta di Piano sembra in larga parte coincidente con i contenuti dei Capitoli precedenti, al fine di facilitare la lettura della documentazione sarebbe utile evitare ripetizioni non necessarie che appesantiscono il documento.

Da trasmettere entro 60 giorni dalla pubblicazione del Rapporto Ambientale, della Proposta di Piano e della Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sul sito web del Dipartimento dell'Ambiente alla seguente mail:
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 Valutazioni Ambientali Via Ugo La Malfa,169 - 90146 PALERMO

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, Servizio 1 Pianificazione, Programmazione Energetica e Osservatorio per l'Energia - Viale Campania 36/A - 90144 Palermo

Specificando nell'oggetto la seguente dicitura: Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (Procedura VAS)